



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI



# SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO GRUPPO BANCO POPOLARE

## YOU WELFARE

Il 17 aprile 2013 le Aziende del Gruppo Banco Popolare - escluso l'ex CREDITO BERGAMASCO a cui si applica l'accordo del 19/4/2013 - e le OOSS hanno sottoscritto un accordo che prevedeva un'erogazione straordinaria per l'anno 2012, pari al 70% del VAP 2011 e un VAP "politico" per l'anno 2013 (erogazione giugno 2014) pari al 75% del VAP 2011.

In aggiunta a detti importi, l'accordo prevedeva l'erogazione del 5% per l'anno 2012 e del 5+5% per il 2013 da destinare al WELFARE.

**Livello medio 3A 3L : 5% euro 98,5 (già destinato ad assistenza/previdenza l'anno scorso)  
5% euro 98,5 + 5% 98,5 = euro 197,00 (da destinare a WELFARE)**

### **Che cosa si intende per WELFARE?**

Sino al 27 dicembre 2013 nel BANCO POPOLARE si faceva riferimento al WELFARE solo ed esclusivamente parlando di FONDI PREVIDENZIALI o di CASSE/FONDI ASSISTENZIALI. Gli accordi sottoscritti prima di quella data prevedevano la destinazione di una parte del proprio salario variabile alla propria forma previdenziale o a quella assistenziale, concorrendo in quest'ultimo caso a ridurre la quota di competenza del lavoratore.

Con l'accordo 27 dicembre 2013 è stata costituita nelle tre forme assistenziali (CASPOP, FAS e FIAM) UNA SEZIONE SEPARATA CHIAMATA ASA (Assistenza Sanitaria Aggiuntiva) che consente di chiedere rimborsi sanitari non previsti o non coperti dalla forma primaria.

L'accordo del 6 giugno 2014 ha infine introdotto una quarta opzione chiamata "AREA ISTRUZIONE ed EDUCAZIONE"

### **Che cosa prevede L'AREA ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE?**

- Spese per **asilo e nido**;
- Spese per **iscrizione alla Scuola Primaria di di 1° e 2° grado** (medie e superiori);
- Tasse e rette per **iscrizione a università pubbliche o private riconosciute**;
- Spese per l'**acquisto di libri scolastici** della scuola primaria, secondaria o libri di testo universitari;
- Sostegno alle spese sostenute per la partecipazione dei figli a **campus extra scolastici**,
- Spese per l'iscrizione a **corsi di formazione integrativa alla formazione scolastica a beneficio dei figli** (lingue, informatica ecc...)
- Spese per l'accesso a **corsi di formazione non professionali su ambiti relativi a bisogni di rilevanza sociale** (orientamento allo studio, aiuto alla genitorialità ecc)

## QUALI SONO I VANTAGGI DI CIASCUNA DELLE QUATTRO OPZIONI?

**Previdenza Complementare:** le quote di salario destinate alla Previdenza Complementare non concorrono a determinare la base imponibile fiscale nella misura massima di € 5.165.00 annue.

**Forma Assistenziale Primaria:** le quote di salario destinate a ridurre gli importi di competenza del lavoratore relativa alla forma primaria dell'Assistenza (CASPOP, FAS o FIAM) concorrono quale base imponibile ai fini fiscali e contributivi. **Perché questa scelta non produce benefici fiscali o contributivi?** Se un lavoratore decidesse di destinare il 5+5% del proprio VAP 2013 (3° Area - 3° livello € 197,00) a ridurre la propria quota relativa all'Assistenza Primaria, non beneficerebbe di nessuna agevolazione fiscale o contributiva in quanto la CASSA e il FONDO dovranno compensare detti importi restituendo in busta paga quanto precedentemente ricevuto. (Es. € 197,00 destinati ad assistenza Primaria per ridurre la propria quota: la CASSA e il FONDO RESTITUIRANNO LO STESSO IMPORTO PRECEDENTEMENTE VERSATO, L'Azienda lo inserirà nello stipendio assoggettando detto emolumento alla normativa fiscale e previdenziale in vigore).

**Assistenza Sanitaria Aggiuntiva:** Le quote di salario destinate ad ASA non concorrono a formare la base imponibile fiscale e contributiva, si versano importi lordi e si ottiene un rimborso nella misura massima corrispondente al totale delle somme versate utilizzando giustificativi di spesa sanitaria relativa al proprio nucleo familiare iscritto alla forma primaria,.

Ovviamente le quote destinate all'Assistenza Sanitaria Primaria o Aggiuntiva non sono considerate base di calcolo imponibile fiscale o contributivo nella misura massima di € 3.615,00 annui. Detto importo è comprensivo delle somme versate dal lavoratore per se e/o per i propri familiari iscritti e dall'Azienda per effetto della negoziazione integrativa.

**Area Istruzione ed Educazione:** le quote di salario destinate a questa forma di WELFARE non concorrono a formare la base di calcolo imponibile fiscale e previdenziale, come l'ASA si versano importi lordi e attraverso giustificativi di spese scolastiche si otterranno rimborsi nella misura massima corrispondente alle somme destinate a questa forma di Welfare da ciascun lavoratore.

Nei prossimi giorni l'Azienda diramerà una circolare dedicata alla scelta del 5+5% del VAP destinata al Welfare. Seguendo le spiegazioni sopra illustrate si deduce che la destinazione all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva o all'Area Istruzione ed Educazione offrono al lavoratore un vantaggio fiscale immediato, la destinazione alla Previdenza Complementare è un investimento nel medio/lungo termine e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa ad essa dedicata, mentre la scelta di destinare detti importi a ridurre i versamenti di competenza del lavoratore alla forma primaria di Assistenza non produce alcun beneficio fiscale o contributivo.

Ricordiamo ai colleghi dell'ex Credito Bergamasco che l'accordo del 19/4/2013 prevede che per gli anni 2013 e 2014 che i 100 euro medi del VAP siano destinati all'assistenza primaria quale riduzione della quota a carico del dipendente.

VERONA, 16 luglio 2014

LA SEGRETERIA